



Diritto & FISCO

**BILANCI
2018**

in edicola con



CONCORDATO PREVENTIVO/ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Falcidia anche sui crediti con privilegio di grado anteriore

Nel concordato preventivo con transazione fiscale, ai sensi dell'art. 182-ter della legge fallimentare ante riforma del 2016, il contribuente, stante l'obbligo del pagamento integrale dell'Iva e delle ritenute non versate, può inserire i restanti crediti in classi diversi, applicando una falcidia anche a quelli muniti di privilegio di grado anteriore.

Il 12 marzo, la Corte di cassazione si è pronunciata, con l'ordinanza n. 5906/2018, in tema di concordato preventivo, accompagnato da transazione fiscale di cui all'art. 182-ter della legge fallimentare, facendo chiarezza sulla disciplina applicabile ante riforma del 2016.

Ne è emerso il seguente principio: nel concordato preventivo con transazione fiscale, fermo restando l'obbligo di pagare integralmente l'Iva e le ritenute fiscali

non versate, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 160, secondo comma, della legge fallimentare, si può attribuire ai restanti crediti classi diverse, falcidiando quelli muniti di un privilegio avente grado anteriore rispetto ai suddetti tributi.

Nel dettaglio, una società, in stato di liquidazione, aveva depositato la suddetta proposta, contenente il pagamento integrale delle ritenute fiscali non pagate (dotate di privilegio generale al 18° grado ex art. 2778 c.c.) con falcidia della classe dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare di grado anteriore (come quelli previdenziali, posti al 1° grado dell'art. 2778 cc), al tribunale di Milano, il quale aveva dichiarato l'inammissi-

sibilità e, su richiesta dei creditori, anche il fallimento della società.

Sulle orme del tribunale, anche la Corte d'appello di Milano aveva respinto il reclamo proposto dalla contribuente poiché la proposta avrebbe sovvertito l'ordine dei privilegi, prevedendo il pagamento totale delle ritenute non versate, falcidiando i crediti dotati di privilegio generale, i quali hanno grado anteriore nell'ordine stabilito dal c.c.

In sostanza, alla Corte è stato prospettato il seguente quesito: la disciplina della transazione fiscale, nella sua formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 232/2016 ed applicabile al caso in esame ratione temporis, impone al proponente di

rispettare sempre l'ordine delle cause legittime di prelazione, ovvero di assicurare il pagamento integrale di tutti i creditori muniti di privilegio generale di grado anteriore rispetto l'Iva e le ritenute fiscali non versate?

Nel dipanare la matassa, i giudici di Piazza Cavour ricostruendo la ratio dell'art. 182-ter della legge fallimentare, hanno osservato che sarebbe insostenibile ritenere che la transazione fiscale debba sempre comportare il pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati antergati rispetto all'Iva e alle ritenute fiscali non versate. Tale tesi andrebbe, infatti, contro all'intervento operato dal legislatore nel 2010, con il quale ha espressamente stabilito la infalciabilità, accanto all'Iva, anche di un tributo diretto quali sono le ritenute fiscali.

Stefano Loconte

© Riproduzione riservata



L'ordinanza sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti